



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

CIRCOLARE N. 31 /2017

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO	<u>LORO SEDI</u>
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA – SERVIZI DI PREFETTURA	<u>AOSTA</u>

OGGETTO: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018.  
Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali. Affissione del manifesto di convocazione dei comizi. Altri adempimenti.

Il Presidente della Repubblica, con decreti del 28 dicembre 2017, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha proceduto allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e alla convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 4 marzo 2018.

Con altri due decreti presidenziali, nella medesima data del 28 dicembre 2017, è stata disposta, distintamente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, l'assegnazione del numero dei seggi spettanti, rispettivamente, alle circoscrizioni elettorali o regioni del territorio nazionale, ai collegi plurinominali all'interno delle circoscrizioni o regioni stesse e alle ripartizioni della circoscrizione Estero.

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler prendere immediati contatti, nell'ambito delle rispettive province, con i Presidenti degli organi giudiziari presso i quali si costituiscono, entro tre giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto di convocazione dei comizi, gli uffici preposti alla ricezione delle candidature e agli altri adempimenti previsti dalla legge (per la Camera dei deputati, gli Uffici centrali circoscrizionali da costituire, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 361 del 1957, presso la Corte di Appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di ciascuna delle circoscrizioni indicate nella tabella A allegata al predetto D.P.R. 361/57, come modificata dall'Allegato I della legge n. 165/17; per il Senato, gli Uffici elettorali regionali presso la Corte di Appello o il Tribunale del capoluogo di ciascuna Regione, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; per la circoscrizione Estero, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso la Corte di appello di Roma, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 2001, n. 459).

\* \* \*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Tanto premesso, si richiamano i primi adempimenti da porre in essere per l'organizzazione del procedimento elettorale e le disposizioni concernenti, fra l'altro, la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali.

## **Sommario**

- a) *Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione.*
- b) *Termini e modalità di esercizio dell'opzione degli elettori residenti all'estero per il voto in Italia.*
- c) *Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali.*
- d) *Affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.*
- e) *Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e per gli altri adempimenti relativi alla presentazione delle candidature.*
- f) *Termini e modalità di esercizio dell'opzione degli elettori temporaneamente all'estero, per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei loro familiari conviventi.*
- g) *Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature.*
- h) *Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa ed autocertificazione.*

### **a) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione**

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ("Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"), a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto **"è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione** ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

### **b) Termini e modalità di esercizio dell'opzione degli elettori residenti all'estero per il voto in Italia**

In occasione delle elezioni politiche gli elettori italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, votano per corrispondenza per eleggere i propri rappresentanti alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica scegliendoli fra i candidati che si presentano nella propria ripartizione della circoscrizione Estero.

La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori - i cui nominativi vengono inseriti d'ufficio nell'elenco degli elettori residenti all'estero - fa comunque salva la possibilità dei medesimi elettori di optare per il voto in Italia, in favore di candidati della circoscrizione nella quale è ricompreso il proprio comune d'iscrizione nelle liste elettorali.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

L'opzione è valida solo per una consultazione elettorale. Conseguentemente la scelta di votare in Italia eventualmente espressa in occasione di precedenti consultazioni ha esaurito ogni efficacia.

Il suddetto diritto, ove non sia già esercitato in corso d'anno 2017 con espresso riferimento alle prossime elezioni politiche e cioè, entro l'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura (marzo 2018), può essere esercitato, per effetto dell'avvenuto scioglimento anticipato delle Camere, entro il **10° giorno** successivo all'indizione delle elezioni (a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo decreto di indizione), anche utilizzando il modello allegato alla presente circolare.

Il modello di opzione **dovrà pervenire** entro il termine sopraindicato all'ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza. Pertanto, qualora esso venga inviato per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto. L'opzione può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

Si pregano le SS.LL. di voler dare notizia di quanto sopra, nei modi più opportuni e con ogni tempestività, anche attraverso i mezzi locali di informazione, pubblicizzando altresì l'allegato modello predisposto dal Ministero degli Affari Esteri, che potrà comunque essere reperito dai nostri connazionali residenti all'estero presso i consolati, i patronati, le associazioni, i "Comites" oppure in via informatica sul sito del proprio Ufficio consolare.

Si pregano, inoltre, le SS.LL. di voler portare quanto sopra all'immediata conoscenza dei sindaci e dei segretari comunali della rispettiva provincia, affinché provvedano, a loro volta, a darne la più ampia diffusione in sede locale con ogni mezzo utile.

## **c) Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali**

In vista delle consultazioni in oggetto, si dispone l'immediato inizio in tutti i comuni della Repubblica della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali a norma dell'art. 32, quarto comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Per la regolare esecuzione di tale revisione, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale, nella veste di ufficiale elettorale, procederà **entro lunedì 15 gennaio 2018**, terzo giorno antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, a cancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro comune.

Le comunicazioni di avvenuta cancellazione degli elettori che hanno trasferito la propria residenza dovranno essere immediatamente inviate dai comuni di emigrazione a quelli di immigrazione, esclusivamente **in via telematica**, mediante trasmissione per ogni elettore di un file in formato.xml, con le modalità indicate con circolare n. 43 del 13 novembre 2014, in attuazione del decreto del Ministro dell'interno 12 febbraio 2014.

In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune all'altro, il comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale,



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza (art. 4, comma 1, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

**Entro giovedì 18 gennaio 2018**, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, giorno in cui in ciascun Comune sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni.

Ai sensi dell'art. 32, sesto comma, del D.P.R. 223/1967, i comuni di emigrazione o quelli di immigrazione, dopo aver provveduto, a cura del responsabile dell'ufficio elettorale, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o, rispettivamente, ad iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del sindaco da affiggere nell'albo pretorio comunale *online* e in altri luoghi pubblici.

**Entro l'anzidetto termine del 18 gennaio 2018**, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art. 32, primo comma, nn. 2 e 3, del citato D.P.R. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana e perdita del diritto elettorale che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria), nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso Comune, a norma dell'art. 41 del medesimo testo unico.

**Entro domenica 28 gennaio 2018**, decimo giorno successivo a quello di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 223/1967, i responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che - pur essendo compresi nelle liste elettorali - nel giorno fissato per la votazione (domenica 4 marzo) non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio *online* e depositando la terza copia nella segreteria del comune.

**Entro venerdì 2 febbraio 2018**, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del D.P.R. 223/1967, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui al medesimo art. 32, primo comma, n. 5), concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.

**Entro sabato 17 febbraio 2018**, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, si dovrà provvedere alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.

**Entro lo stesso termine di sabato 17 febbraio 2018**, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, il responsabile dell'ufficio elettorale provvederà agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernenti le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

In considerazione della sostanziale coincidenza dei termini, come innanzi richiamati, della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali con i tempi della revisione dinamica ordinaria di cui alla circolare a carattere permanente n. 2660/L del 1° febbraio 1986 (paragrafo 118), si ritiene che gli adempimenti di tale revisione "ordinaria", in via eccezionale e in deroga alle disposizioni della anzidetta circolare, possano essere assorbiti da quelli svolti in sede "straordinaria" in vista delle elezioni politiche, le quali, ovviamente, interesseranno l'intero corpo elettorale.

Conseguentemente, anche ai fini della rilevazione statistica del corpo elettorale e delle sezioni di cui alla circolare n. 30 del 18 dicembre c.a., presente in rete Intradait, gli elementi informativi riguardanti, come da applicativo, la "prima revisione dinamica del 2018" dovranno essere tratti da quelli della revisione dinamica straordinaria disposta con la presente circolare.

Si richiama inoltre l'attenzione sullo specifico adempimento previsto dall'art. 23 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in base al quale l'ufficiale elettorale, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi, **dovrà apporre sull'esemplare di lista sezionale depositata presso il comune un'apposita annotazione a fianco dei nominativi degli elettori che, non avendo compiuto alla data della votazione i 25 anni d'età, possono votare solo per l'elezione della Camera dei deputati.** Analoga annotazione sarà effettuata, da parte della Commissione elettorale circondariale (in base all'elenco immediatamente trasmesso a cura del Sindaco) sull'esemplare della lista destinata all'ufficio elettorale di sezione.

Si vorrà richiamare l'attenzione dei comuni anche sul disposto dell'art. 4, comma 2, del sopracitato D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, relativamente alle variazioni dei dati e delle indicazioni contenute nella tessera elettorale in conseguenza delle revisioni apportate alle liste.

Si fa riserva di ulteriori specifiche istruzioni concernenti adempimenti aggiuntivi alla revisione delle liste elettorali in applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari sul voto per corrispondenza dei cittadini italiani residenti all'estero.

Si vorranno comunicare le presenti disposizioni ai Comuni delle rispettive province e ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali, vigilando inoltre affinché gli ufficiali elettorali dei Comuni provvedano agli anzidetti adempimenti relativi alla revisione delle liste elettorali con la massima regolarità e speditezza, raccomandando che le cancellazioni per emigrazione vengano sospese in ogni caso dopo il suindicato giorno di **lunedì 15 gennaio 2018**, in modo da evitare che gli elettori possano essere privati del diritto di voto.

## **d) Affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali**

Ai sensi dell'art. 11, quarto comma, del D.P.R. n. 361 del 1957, **il giorno di giovedì 18 gennaio 2018 (45° giorno antecedente quello della votazione)**, a cura dei sindaci di tutti i comuni, dovrà essere **pubblicato all'albo pretorio online e affisso in altri luoghi pubblici** il manifesto, a firma del sindaco (o altro organo di vertice del



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

comune), con il quale viene dato avviso agli elettori della convocazione dei comizi nonché della data della votazione e dell'orario di apertura dei seggi.

Il manifesto inviato, a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., verrà distribuito da codeste Prefetture ai comuni della provincia in ragione di tre esemplari, ai fini della conseguente affissione in luoghi pubblici del comune, dopo l'inserimento sullo stesso delle necessarie indicazioni relative alla denominazione del comune, nome del sindaco, etc.

Il modello destinato alla pubblicazione nei rispettivi albi pretori *online*, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, verrà reso disponibile da questa Direzione Centrale in rete intranet, in formato "pdf" editabile, corredato di una nota di istruzioni tecniche.

Le SS.LL. vorranno dare assicurazione in ordine all'avvenuto, tempestivo adempimento in tutti i Comuni della Provincia all'indirizzo PEC di questa Direzione Centrale: [elettorali.prot@pec.interno.it](mailto:elettorali.prot@pec.interno.it).

***e) Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e per gli altri adempimenti relativi alla presentazione delle candidature***

Allo scopo di garantire l'immediato rilascio - entro 24 ore dalla relativa richiesta - delle certificazioni inerenti la presentazione, presso gli uffici centrali circoscrizionali e gli uffici elettorali regionali, delle liste per le elezioni politiche, gli uffici comunali dovranno restare aperti ininterrottamente nei giorni di **domenica 28 gennaio e lunedì 29 gennaio 2018** previsti per la presentazione delle candidature (**e quindi dalle ore otto alle ore venti di domenica 28 gennaio 2018 e dalle ore otto alle ore venti di lunedì 29 gennaio 2018**); gli stessi uffici dovranno, altresì, rimanere aperti nei giorni immediatamente precedenti, ovvero **giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 gennaio 2018, anche nelle ore pomeridiane.**

Per gli ulteriori adempimenti relativi alla presentazione delle liste di candidati, si rinvia alla pubblicazione di questa Direzione Centrale n. 2 ("Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di prossima pubblicazione sul sito di questo Ministero [www.interno.gov.it](http://www.interno.gov.it)).

***f) Termini e modalità di esercizio dell'opzione degli elettori temporaneamente all'estero, per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei loro familiari conviventi***

L'art. 4-*bis* della legge 27 dicembre 2001, n. 459, inserito dalla legge 6 maggio 2015, n. 52 (art. 2, comma 37), ha riconosciuto per le elezioni politiche e i referendum nazionali il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero - previa espressa opzione valida per un'unica consultazione - agli elettori italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché ai familiari con loro conviventi.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Il comma 2, del predetto art. 4-bis, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l'opzione per il voto per corrispondenza **pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il 32° giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale e, quindi, entro il 31 gennaio 2018.**

Si fa riserva di far pervenire ulteriori istruzioni in materia, ivi compreso il modello da utilizzare per l'opzione.

## **g) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature**

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, introdotte da ultimo con l'art. 6, comma 7, della legge 3 novembre 2017, n. 165, sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali ovvero sezioni distaccate dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le predette autenticazioni i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco.

I pubblici ufficiali possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie **solo all'interno del territorio dell'ufficio di cui sono titolari** (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22).

Il medesimo art. 6, comma 7, della richiamata legge n. 165/2017, con disposizione transitoria, riferita **esclusivamente alle prossime elezioni politiche**, estende la capacità di autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento elettorale agli **avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale.**

I segretari comunali o i funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia svolgono le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

I comuni, tuttavia, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, potranno autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali situate all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, purché all'interno del territorio comunale.

Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Le modalità di autenticazione sono riportate nell'art 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

**h) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa**

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature, si ribadisce che **non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione** introdotti in materia di documentazione amministrativa dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012). In tali sensi, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 1232/00 del 13 dicembre 2000 e Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012).

\*\*\*

Le SS.LL. vorranno dare immediata notizia dei contenuti e degli adempimenti di cui alla presente circolare ai Sindaci, ai Segretari comunali, ai Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali e agli altri soggetti coinvolti affinché siano assicurate la tempestività e la massima precisione delle operazioni ad essi demandate, esercitando inoltre una particolare vigilanza a mezzo degli uffici elettorali provinciali affinché venga data esatta e puntuale osservanza a tutti i complessi adempimenti sopraindicati.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Maria Grazia Nicolò

Cut / Cap